



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36 del reg.	Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021 – CAPACITA' ASSUNZIONALE RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA
Data 01/04/2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di APRILE alle ore 17:40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021 – CAPACITA' ASSUNZIONALE RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto **Programmazione fabbisogno di personale triennio 2021-2023**
Piano delle assunzioni 2021 – Capacità assunzionale
Rideterminazione dotazione organica

IL PROPONENTE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari

ai 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Visto il d.m. 17.03.2020, attuativo del citato D.L. 34/2019, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, finalizzato ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei

predetti valori soglia;

Rilevato che il decreto provvede alle seguenti definizioni:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Richiamati specificamente gli articoli 4, 5 e 6 del citato D.M. che disciplinano, rispettivamente, l'individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale (Tabella 1), le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, in sede di prima applicazione del decreto (anni 2020 – 2024), l'individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

Rilevato che il rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del citato DPCM, è pari a 26,08%, inferiore rispetto al valore soglia definito per la fascia demografica dei comuni cui appartiene il Comune di Carsoli (fascia demografica e) da 5.000 a 9.999 abitanti; valore soglia 26,90%), circostanza che consente al Comune di procedere ad assunzioni nei limiti indicati dallo stesso DPCM (art. 4 e ss.);

Rilevato altresì che per l'anno 2021 trova applicazione nei confronti del Comune di Carsoli, l'art. 4, comma 2 del più volte citato DPCM 17.03.2020, non ricorrendo le condizioni di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2 (secondo l'art. 4, comma 2 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica");

Dato atto, ai sensi delle disposizioni precedenti, che il limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e determinato) è quello individuato nell'allegato B) al presente provvedimento (€ **1.231.039,70**);

Rilevata la necessità, comunque, del rispetto del limite di spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 c. 557-quater della L. n° 296/2006, pari a € **1.067.617,25**;

Rilevato, altresì, che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 19.05.2020 avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno di personale triennio 2020-2022. Piano delle assunzioni 2020. Capacità assunzionale e rideterminazione dotazione organica"

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le

assunzioni;

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- con Deliberazione di G.C. n° 17 del 22.02.2021 è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale ANNO 2021, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2017 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2018 e 2019, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per l'anno 2021;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- con Deliberazione di G.C. n° 18 del 22.02.2021 è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023;

Preso atto del collocamento a riposo, a far data dall'01.01.2021 (ultimo giorno di lavoro il 31.12.2020) dei dipendenti di seguito riportati:

- n° 1 Istruttore Cat. "C" nell'Area "Servizi Finanziari";
- n° 1 Collaboratore Cat. "B" nell'Area "Servizio Urbanistico";

Ritenuto opportuno sopprimere il predetto posto di Collaboratore Cat. "B" nel S. Urbanistico, istituendo, in sostituzione, un posto di "Istruttore Tecnico" Cat. "C" più rispondente alle esigenze dell'Ufficio, secondo le indicazioni rese in Conferenza dei Responsabili del 18.03.2021;

Preso atto, altresì, del collocamento a riposo previsto per settembre 2021 del necroforo Cat. A5 in forza presso il servizio tecnico comunale e ritenuto di trasformarlo in Categoria B1 operaio manutentore, per meglio soddisfare le esigenze dell'Ente, secondo le indicazioni rese in Conferenza dei responsabili del 18.03.2021;

Vista l'attuale dotazione organica comprensiva dei profili da ricoprire e rilevato che la spesa per il finanziamento della stessa, calcolata in relazione al costo teorico massimo della dotazione organica, è pari a **€ 1.011.238,78**;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle necessità dell'Ente, di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire con le relative assunzioni, consentite nel rispetto del limite di spesa anno 2021:

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Tempistica di copertura
ANNO 2021 N° 1 Istruttore Tecnico Cat. C	Prioritariamente a) Mobilità Obbligatoria artt. 33,34 e 34 bis D. Lgs.vo 165/2001 In subordine b) Mobilità volontaria ex art. 30 D. lgs.vo 165/2001 Utilizzo graduatorie di altri Enti	Servizio Urbanistico	31.12.2021

<p>N° 1 Istruttore Contabile Cat. C</p>	<p>Prioritariamente a) Mobilità Obbligatoria artt. 33,34 e 34 bis D. Lgs.vo 165/2001 In subordine b) Mobilità volontaria ex art. 30 D. lgs.vo 165/2001 Utilizzo graduatorie di altri Enti</p>	<p>Servizi Finanziari</p>	<p>31.12.2021</p>
<p>Trasformazione del posto di necroforo cat. A5 nel posto di Operaio manutentore Cat. B1</p>		<p>Servizio Tecnico</p>	<p>Ad avvenuto pensionamento del necroforo previsto per settembre 2021</p>

Rilevato che la copertura dei posti vacanti in dotazione organica è programmata nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dagli articoli 4 e ss. del DPCM 17.03.2020 per l'anno 2021 (costo teorico massimo della dotazione organica, comprensiva dei posti vacanti e del trattamento accessorio € 1.011.238,78; limite di spesa D.M. 17.03.2020 € 1.231.039,70; Cfr Allegato A;) e nel rispetto del valore medio della spesa di personale del Comune di Carsoli per gli anni 2011-2013 pari a € 1.067.617,25 (la spesa di personale oggetto della presente programmazione, pari ad € 1.011.238,78 si mantiene, dunque, in diminuzione rispetto al 2011-2013);

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di CARSOLI secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (**Allegato A**);

Ritenuto di autorizzare, altresì, l'assunzione di un istruttore tecnico (cat. C1) a tempo determinato (per un anno) e parziale (24 ore settimanali) per far fronte ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Il finanziamento è garantito dallo stato ai sensi della legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020; se finanziato parzialmente, le spese non coperte sono a carico dell'ente, che vi provvede comunque in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nel rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010);

Preso atto della necessità di richiedere il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

PROPONE


Per le motivazioni riportate in premessa:

- 1) di approvare la **dotazione organica** dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da **Allegato A**, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
- 2) di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 autorizzi la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Tempistica di copertura
Anno 2021			
N° 1 Istruttore Tecnico Cat. C	Prioritariamente a) Mobilità Obbligatoria artt. 33,34 e 34 bis D. Lgs.vo 165/2001 In subordine b) Mobilità volontaria ex art. 30 D. lgs.vo 165/2001 Utilizzo graduatorie di altri Enti	Servizio Urbanistico	31.12.2021
N° 1 Istruttore Contabile Cat. C	Prioritariamente a) Mobilità Obbligatoria artt. 33,34 e 34 bis D. Lgs.vo 165/2001 In subordine b) Mobilità volontaria ex art. 30 D. lgs.vo 165/2001 Utilizzo graduatorie di altri Enti	Servizi Finanziari	31.12.2021
Trasformazione del posto di necroforo Cat. A5 nel posto di Operaio manutentore Cat. B1		Servizio Tecnico	Ad avvenuto pensionamento del necroforo previsto per settembre 2021

- 10) di dare atto, altresì, che con mail in data 24.03.2021 la presente proposta è stata inviata, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.vo n° 267/2000, al Revisore dei Conti che, con nota acquisita al prot. n° 2343 in data 30.03.2021, ha inoltrato "parere FAVOREVOLE";
- 11) Dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma T.U., approvato con D. Lgs. n° 267/2000.

IL PROPONENTE



PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**
Proposta elaborata il 30.03.2021

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

DOTAZIONE ORGANICA

Servizio	Categorie e Profili	Posti Previsti	Posti Vacanti	costo annuo calcolato ai sensi dell'art. 2 del dpcm 17.03.2020 (tab.4trad.ccpdcl)
Segretario Com.le	(tab.4trad.ccpdcl)	1	0	€ 66.704,47
Generali	Cat. D5 Istruttore Direttivo Amministrativo	1	0	€ 37.242,17
	Cat. C2 Istruttore Amministrativo	1	0	€ 27.980,64
	Cat. C1 Istruttore Amministrativo	1	0	€ 27.328,87
	Cat. B3/B5 Collaboratore Amministrativo	1	0	€ 26.423,25
	Cat. B3/B4 Collaboratore Amministrativo	1	0	€ 25.984,53
	Cat. B3 Collaboratore Amministrativo	1	0	€ 25.609,04
	Cat. B3 Collaboratore Amministrativo	1	0	€ 25.609,04
	Cat. B1 Esecutore Amministrativo	1	0	€ 24.225,77
Totale	8	0		
Servizi Finanziari	Cat. D5 Istruttore Direttivo	1	0	€ 37.242,17
	Cat. C1 Istruttore Contabile	1	0	€ 27.328,87
	Cat. C1 Istruttore Contabile	1	1	€ 27.328,87
	Cat. B3/B5 Collaboratore	1	0	€ 26.892,33
Totale	4	1		
Servizio Urbanistico	Cat. C1 Istruttore Direttivo	1	0	€ 29.735,31
	Cat. C2 Istruttore Tecnico	1	0	€ 27.980,64
	Cat. C1 Istruttore Tecnico	1	1	€ 27.328,87
Totale	3	1		
Polizia Locale	Cat. D3 Istruttore Direttivo	1	0	€ 34.190,33
	Cat. C4 Agente di Polizia Municipale	1	0	€ 29.669,01
	Cat. C3 Agente di Polizia Municipale	1	0	€ 28.760,52
	Cat. C1 Agente di Polizia Municipale	1	0	€ 27.328,87
	Cat. C1 Agente di Polizia Municipale	1	0	€ 27.328,87
	Totale	5	0	
Servizio Tecnico	Cat. D6 Istruttore Direttivo	1	0	€ 39.814,84
	Cat. C1 Istruttore Tecnico	1	0	€ 27.328,87
	Cat. B3/B5 Collaboratore Amministrativo	1	0	€ 26.892,33
	Cat. A5 (macroforo) operatore	1	0	€ 24.630,38
	Cat. A4 Operario Polifunzionale	1	0	€ 24.140,42
	Cat. A4 Operario Polifunzionale	1	0	€ 24.140,42
	Cat. A Ausiliario	1	0	€ 22.918,56
Totale	7	0		
TOTALE		28	2	€ 828.097,26

Posti vacanti		
Servizio	Profili professionali	Note
Finanziari	Cat. C Istruttore Contabile	1 operaie accertate dal personale atto
Urbanistico	Cat. C Istruttore Tecnico	1 operaie accertate dal personale atto
Tecnico	Cat. A5 (macroforo) si trasforma in B1 oppure in ausiliario ad avvenuto pensionamento del macroforo	1 trasformazione e copertura autorizzate dal personale atto

Ulteriori Spese personale oneri inclusi		
Fondo art. 67 c.cnl*	€	50.768,70
Cpdccl su 50.768,70	€	12.184,48
Trattamento in servizio P. O. (coordinatore) e del Segretario	€	55.294,80
Cpdccl su 55.294,80	€	13.270,75
INAIL	€	7.500,00
Fondo FIRSECO	€	1.674,40
Buoni pasto	€	8.000,00
Canone straordinario	€	4.800,00
Cpdccl su 4.800,00	€	1.152,00
INADCL	€	28.496,19
Totale	€	181.741,52

Totale spese personale anno 2021 (F39 + R60) - costo tecnico in assito della dotazione organica	€	1.011.238,78
Limite spesa personale CPCMI 17.03.2020	€	1.231.039,70
Limite di spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006	€	1.067.617,25
Rispetto limiti di spesa		SI

Spazio finanziario ulteriore per nuove assunzioni di lanche a termini determinati, determinate da esigenze sopravvenienti, in corso d'anno (art. 1, comma 557 quater della L.296/2006)	€	719.800,00
--	---	------------

Spazio finanziario (ricale) ulteriore per nuove assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006 (limite spesa F.1.067.617,25) determinate da esigenze sopravvenienti in corso d'anno	€	56.378,47
---	---	-----------

Si prevede, altresì, l'assunzione di un istruttore tecnico (cat. C1) a tempo determinato (per un anno) e parziale (18 ore settimanali) per far fronte ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti concernenti all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2003, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2003, n. 77. Il finanziamento è garantito dallo Stato ai sensi della legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020; se finanziato parzialmente, le spese non coperte sono a carico dell'ente, che si provvede comunque in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557, 557-quater e 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nel rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 (limite di spesa F.27.155,86 oneri inclusi).

Allegato B

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

ANNO		VALORE	FASCIA
2021		5.235	
ANNO		VALORE	FASCIA
2018		1.017.388,18 €	
(a)			
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		4.119.969,67 €	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		4.049.235,42 €	
(a1)		4.093.230,13 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		158.665,13 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.020.513,28 €	25.557
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		20.967	20.967
(b)			
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			30.309
(c)			
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			
(d)			
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			
(e)			
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			
(f)		72.475,19 €	
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < o = (d))			
(f1)		1.056.850,77 €	
Somatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi			
(g)			
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))			
(h)			31.005
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi			
(i)		213.651,52 €	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)			
(l)		48.987,18 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi			
(m)		213.651,52 €	
Migliore alternativa tra (f) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) - Enti virtuosi			
(m1)		1.231.039,70 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (l) + (l)			
(n)		1.056.850,77 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - Enti virtuosi (m1) < (f)			
(o)		246.664,12 €	
Incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (n) se > 0			
(a) + (o) oppure (a1)		1.231.039,70 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno			2021

NOTA BENE:

Se (c) è inferiore a (e), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.
 Se (c) è maggiore di (d) e maggiore di (e), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
 Se (f) è maggiore di (f), l'incremento di spesa (o) non può essere superiore a (f).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 2598 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 08/04/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
